



Comune di VALLO della LUCANIA

(Provincia di Salerno)

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 008 del 15 marzo 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno **Quindici** del mese di **Marzo**, convocato per le ore **9:00**, nella Sala delle Adunanze "*Prof. Nicola Rinaldi*", sita al primo piano del Palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani), a seguito di avviso diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria, pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Sansone	Sindaco	Presente
2	Tiziana Cortiglia	Consigliere	Presente
3	Nicola Botti	Consigliere	Presente
4	Loredana Moscatiello	Consigliere	Assente
5	Vincenzo Puglia	Consigliere	Presente
6	Virginia Casaburi	Consigliere	Presente
7	Antonio Bruno	Consigliere	Presente
8	Iolanda Molinaro	Consigliere	Presente
9	Pietro Miraldi	Consigliere	Presente
10	Marcello Ametrano	Consigliere	Assente
11	Giuseppina Sansone	Consigliere	Presente
12	Lara Giulio	Consigliere	Assente
13	Mario Fariello	Consigliere	Assente

È presente e partecipa senza diritto di voto anche l'Assessore Esterno **Emilio Romaniello**.

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Presiede l'Adunanza Consiliare il Sindaco **Antonio Sansone**.

Preliminarmente, la Consigliera **Giuseppina Sansone** del Gruppo Consiliare SiAmo Vallo fa presente che il Consigliere Capogruppo Marcello Ametrano ha inviato alla pec di protocollo una sua memoria scritta che si allega al presente verbale, nella quale, osservando che le proposte di deliberazione iscritte ai punti 3 e 4 dell'odierno ordine del giorno sono state predisposte e depositate agli atti dell'Ufficio di Segreteria, senza il preventivo parere del Revisore unico dei conti, che, a suo giudizio, sarebbe stato obbligatorio acquisire a norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ritenendo che tale carenza sia di impedimento alla deliberazione sulle proposte inerenti la determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef e dell'Imposta Municipale Propria, ha chiesto al Segretario Comunale di rendere il proprio parere di conformità degli atti, così come predisposti e proposti, alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Il **Segretario Comunale** comunica alla Consigliera Sansone di aver avuto modo di leggere la nota del Consigliere Ametrano, di averne valutato attentamente le considerazioni e di aver predisposto, come da esplicita richiesta, il proprio parere di conformità alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti sulle proposte di deliberazione iscritte ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno che, alla luce della richiamata normativa, è favorevole, nel senso di non ritenere obbligatorio, nel caso di specie, acquisire il parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, per la motivazione che il n. 7 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del Tuel, che lo prescrive, riguarda solo le proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali e non ogni proposta di competenza consiliare nella stessa materia; per cui non necessita acquisire il parere del revisore quando si debba provvedere esclusivamente alla determinazione delle misure delle aliquote, delle detrazioni, delle riduzioni e delle esenzioni al di fuori dei relativi regolamenti dei tributi di riferimento o, come nel caso in esame, laddove la proposta non modifichi e non innovi il vigente Regolamento per la disciplina del tributo, ma confermi precisamente le stesse misure delle aliquote e delle detrazioni approvate nel precedente esercizio. Il Segretario legge il parere al Consiglio Comunale, ne consegna un originale alla Consigliera Sansone del Gruppo SiAmo Vallo ed un altro lo allega al presente verbale.

La Consigliera **Sansone** si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti e si complimenta con il Segretario per l'impegno profuso, la precisione dei riferimenti normativi e per la completezza espositiva.

Il Sindaco **Antonio Sansone** cede la parola all'Assessore con delega al Bilancio ed ai Tributi, perché relazioni al Consiglio sulla proposta presentata.

L'Assessore **Emilio Romaniello** propone di illustrare con una unica relazione tanto la proposta n. 3, relativa alla determinazione dell'aliquota unica e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef, quanto la n. 4, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, nella quale spiega le ragioni di carattere economico finanziario, collegate principalmente all'esigenza di preservare i delicatissimi equilibri del bilancio di previsione in corso di formazione, per le quali non è possibile procedere, allo stato, ad alcuna riduzione delle aliquote che, sia per l'IMU, che per l'addizionale Irpef propone al Consiglio di confermare nella loro misura massima, fermo restando per l'addizionale il mantenimento della soglia di esenzione per i redditi inferiori a 10mila euro.

Il Sindaco apre il dibattito ed interviene il Consigliere **Nicola Botti**, il quale fa presente innanzitutto che, in data odierna, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto approvare il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 perché il differito termine per la sua deliberazione è rimasto fissato al 15 marzo 2024, ma ancora una volta l'amministrazione non è in grado di rispettare la scadenza di legge. Ricorda di aver sempre chiesto la riduzione delle aliquote e di non avere avuto mai una risposta positiva ed oggi, senza rinnegare quanto aveva affermato negli anni 2022 e 2023 nella speranza che alla lunga la politica della nuova maggioranza consentisse un miglioramento della situazione, constatata la presentazione della stessa proposta di delibera degli anni precedenti, nella quale si lascia inalterata l'aliquota dell'addizionale, rimasta ferma nella sua misura massima dal 2012, quando le sue ragioni di contrarietà e le sue proposte di modifica non venivano ascoltate e che è la stessa degli ultimi due anni, quando il suo voto era divenuto favorevole nella speranza che il nuovo corso politico potesse dare qualche frutto e portare la riduzione sperata nel tempo. Ora si dichiara deluso della palese incapacità di guardare ai reali bisogni dei cittadini, ai quali si possono chiedere sacrifici, a patto di ripagarli con progetti seri e credibili. Se viene detto in TV che il comune è in dissesto e se la legge è molto chiara non lasciando alcuno spazio a scelte discrezionali in materia, si chiede per quale ragione si tergiversi e non si prendano provvedimenti, continuando a far pagare sempre lo stesso conto salato ai cittadini mantenendo le aliquote al massimo e chiedendo un sacrificio inutile, perché poi quando scatterà il riequilibrio, o peggio ancora la dichiarazione di dissesto, essi dovranno continuare sempre pagare le stesse aliquote nella misura massima. Al punto dove si è arrivati, a suo parere, non resta che sperare in un miracolo e dichiara di sperare vivamente che esso si verifichi. Intanto, la gente assiste a continui ritardi, non viene indetta la gara per il servizio di supporto all'accertamento dei tributi e non parte nemmeno quella del trasporto scolastico, come non si procede alla approvazione del bilancio consolidato, essendo tale adempimento in arretrato sia per l'esercizio 2021 scaduto il 30 settembre 2021 sia per l'esercizio 2022, scaduto il 30 settembre scorso. Tornando all'argomento, sostiene che sia opportuno abbassare le aliquote

anche per incentivare i contribuenti al loro pagamento e che sarebbe il caso per lo meno di non far pagare l'aliquota massima ai contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basso; invita a considerare pure che l'alta tassazione fa perdere valore agli immobili ed, infine, sperando che il suo intervento possa essere di stimolo al ritorno della buona politica, annuncia che il suo voto non sarà contrario, ma di astensione sulla proposta.

Interviene l'Assessore **Romaniello** in replica per rimarcare l'ingenerosità della ricostruzione fatta dal consigliere Botti e sulla inaccettabilità della sua affermazione secondo cui, praticamente, nei circa tre anni di amministrazione, non si sia fatto nulla di positivo. Egli a suo giudizio dovrebbe almeno ammettere che l'amministrazione Sansone ha avuto il coraggio di tagliare circa 6 milioni di residui attivi, permettendo di fare chiarezza nei conti del bilancio e che ha saputo costruire un piano di dismissioni credibile senza depauperare il patrimonio comunale, che consente di coprire l'ulteriore disavanzo che è scaturito dal taglio dei residui. Rivendica di avere praticato chiarezza sin dal primo momento sulla gravità della situazione finanziaria, che si sta cercando di fronteggiare con tutte le forze proprio per evitare di arrivare alla dichiarazione di dissesto che non porterebbe vantaggio alcuno ai cittadini. Osserva che non si può accusare questa amministrazione di avere perso il controllo della spesa e neppure di poca trasparenza sui conti, che non sono stati criptati ma sono stati messi sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda i ritardi, molto dipende dalle forti carenze di personale, a cui si sta ponendo rimedio, infatti è stata acquisita la collaborazione di un funzionario per il settore finanziario e, grazie all'uscita dalla situazione di ente strutturalmente deficitario dal primo gennaio 2024, si conta di recuperare terreno con l'avvio del piano delle assunzioni programmate.

Il Consigliere **Botti** ricorda all'Assessore Romaniello quando, nel quinquennio 2011/2016, facendo parte dello stesso gruppo di minoranza, chiedevano insieme all'allora maggioranza di fare chiarezza nei conti del bilancio in occasione della stessa proposta di delibera di conferma al massimo dell'aliquota dell'addizionale Irpef.

L'Assessore **Romaniello** a sua volta rammenta che, all'epoca, aveva caldeggiato, senza essere ascoltato, una più profonda e significativa operazione di riaccertamento straordinario, facendo emergere sin da allora l'attuale disavanzo che avrebbe potuto essere spalmato per un più lungo periodo di 30 anni, anziché 3 come occorre fare adesso.

Il Consigliere **Botti** ribadisce quanto già detto, rilevando che la proposta è un copia - incolla di quelle dei precedenti esercizi; invita a fare una operazione verità, assumendo decisioni responsabili se si è in presenza dei presupposti per andare al riequilibrio, in quanto la scelta non è di natura discrezionale; poi osserva che i servizi offerti ai cittadini restano scadenti nonostante le aliquote dei tributi restino le più alte e ritiene che bisogna lavorare partendo da questa considerazione. Conclude il suo intervento confermando che il suo sarà un voto di astensione.

Prende la parola il Consigliere **Antonio Bruno**, in qualità di Capogruppo della maggioranza "Ripartiamo Insieme", per il quale è evidente come il Consigliere Botti sia pronto a cambiare repentinamente la sua opinione, in un continuo gioco delle parti, ma gli fa rilevare che le tasse ed il bilancio sono il terreno dove si misura la capacità di governo delle classi dirigenti, mentre è fin troppo facile e di ispirazione populistica invocare la riduzione delle aliquote, salvo poi verificare che non si tratta di una operazione di semplice attuazione, su cui inciampano i migliori governi e che ciò avviene su scala mondiale. Osserva che quando il Consigliere Botti accusa il ritardo nell'approvazione dei bilanci consolidati fa finta di dimenticare che l'amministrazione Sansone ha approvato il primo bilancio consolidato da quando l'adempimento è divenuto obbligatorio, cosa che le precedenti amministrazioni non avevano mai fatto. Invoca serietà anche da parte del Consigliere Botti, che dovrebbe ammettere, ad esempio, che la gara del trasporto scolastico non è stata ancora fatta perché non quadravano i conti; aggiunge che la carenza di personale alla lunga è divenuta una malattia cronica ed insostenibile, evidenzia che la gravità della situazione dipende da tanti fattori, non ultimo il Piano di Zona e poi afferma che proprio il Consigliere Botti dovrebbe evitare di lamentarsi di problemi di copia incolla negli atti prodotti, visti i suoi precedenti e non dovrebbe dire che non si stia facendo nulla, continuando ad esagerare nel suo gioco delle parti, solo perché ora è nella condizione di cavalcare il malcontento; invece dovrebbe riconoscere che la complessità delle cose da fare richiede tempi giusti, che è inopportuno ridurre le aliquote tanto per dare un segnale che poi fa risparmiare solo 20/30 euro; egli dovrebbe anche sapere, quando lamenta il ritardo della gara per l'affidamento del servizio di supporto all'accertamento dei tributi, che essa porterà inevitabilmente a mettere ulteriormente le mani nelle tasche dei cittadini. Sostiene infine che è stata molto importante per la stabilizzazione del bilancio l'operazione di riaccertamento dei residui e, in conclusione, che bisogna proseguire sul cammino intrapreso, perseverando nell'impegno volto al fine di risolvere i problemi dei cittadini, piuttosto che fermarsi al tempo della politica delle dichiarazioni e dei proclami.

La Consigliera **Giuseppina Sansone** interviene per fare la sua dichiarazione di voto contrario su entrambe le proposte illustrate dall'Assessore Romaniello ed oggetto della discussione, per tutti i motivi meglio espressi nella nota che consegna al Segretario perché sia allegata al presente verbale.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 4° punto all'ordine del giorno illustrata dall'Assessore al Bilancio, Tributi ed Attività Produttive **Emilio Romaniello** riguardante la conferma dell'aliquota e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024;

Preso atto che, sulla proposta, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e integrazioni, inseriti nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la allegata richiesta del Consigliere Marcello Ametrano al Segretario Generale di esprimere sulla proposta in esame, il proprio parere di conformità alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, in relazione alla questione della mancata acquisizione del parere del Revisore Unico dei Conti che sarebbe prescritto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce l'obbligatorietà del preventivo parere del Revisore sulle *"proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;"*;

Visto l'allegato parere reso sul punto sollevato dal Consigliere Marcello Ametrano da parte del Segretario Generale, il quale ha giudicato la proposta di deliberazione predisposta in conformità alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, in quanto la stessa non interviene a modificare o innovare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/08/2020, ma si limita a proporre la conferma delle vigenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta;

Udita la discussione seguita alla illustrazione da parte del relatore, alla quale hanno partecipato i Consiglieri **Nicola Botti** e **Antonio Bruno** quest'ultimo quale Capogruppo della maggioranza *"Ripartiamo Insieme"*, nonché l'Assessore Romaniello che interviene per replicare al Consigliere Botti e la Consigliera Giuseppina Sansone, rappresentante del Gruppo di minoranza *"S'Amo Vallo"* che interviene per dichiarare il voto contrario per le ragioni indicate nella nota da lei sottoscritta allegata;

Alla presenza di n. **9 (nove)** Consiglieri, compreso il Sindaco Presidente, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano, con voti **favorevoli n. 7 (sette)**, voti **contrari n. 1 (uno: Consigliera Giuseppina Sansone)**, **astenuiti n. 1 (uno: Consigliere Nicola Botti)**, a **maggioranza assoluta** dei Consiglieri assegnati presenti e votanti,

DELIBERA di

APPROVARE integralmente, tanto nella parte narrativa quanto nella parte dispositiva, la proposta iscritta al punto n. 4 dell'odierno ordine del giorno dal titolo *"Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024"* allegata al presente atto, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui di seguito non ne viene riproposta la trascrizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 c. 4 del d. lgs. n. 267/2000, con separata e successiva votazione palese adottata alla presenza di nove Consiglieri compreso il Sindaco, la deliberazione in oggetto è stata dichiarata immediatamente eseguibile con sette voti favorevoli, un voto contrario (Sansone Giuseppina), un astenuto (Nicola Botti).

*Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Sansone**, dal Consigliere Anziano **Tiziana Cortiglia** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.*

Il sottoscritto, Ametrano Marcello, consigliere comunale, nel confermare la mia assenza per indifferibili impegni professionali, in riferimento ai lavori del consiglio comunale del 15/03/2024 comunica quanto segue:

Vista la documentazione messa a disposizione dei consiglieri comunali, relativa al consiglio comunale del 15/03/2024, lo scrivente evidenzia la mancata presenza del parere del Revisore Unico, sulle delibere N°3 e N°4, relativamente all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria.

Lo scrivente, vista la normativa vigente, in riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dichiara che il parere risulta essere obbligatorio, secondo art. n°239, comma, lett. b punto 7 del D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.), sulla proposta di deliberazione.

In prosieguo, vista la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria lo scrivente evidenzia che:

Richiamato l'art. 239 del decr. leg. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) della legge n. 213/2012, il quale:

a) al comma 1 lettera b), n. 3 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

b) al comma 1 lettera b) n. 7 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) al comma 1-bis prevede che "nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare e misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.";


Pertanto, visto quanto evidenziato, risulta evidente che il parere del Revisore Unico è obbligatorio.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, con la presente

lo scrivente, chiede al Segretario Comunale, viste le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nonché garante della legalità e correttezza amministrativa, di rendere il proprio parere in ordine alla conformità della azione amministrativa alle leggi, sulle problematiche sopra evidenziate.

Vallo 14/03/2024

Marcello Ametrano





Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 44 – 84078 Vallo della Lucania (SA)
(C.F. 84000010656 – P. IVA 00785220658)

Ufficio del Sindaco

Prot. n. **PG.VDL.0003529.U**

Data, **15/03/2024**

Al Signor Sindaco

Al Consiglio Comunale

Alla on. le Giunta Comunale

Oggetto: Proposte di deliberazione di C.C. iscritte ai nn. 3 e 4 dell'ODG del Consiglio Comunale del 15 marzo 2024. Parere di conformità alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Nella mia qualità di Segretario Generale del Comune di Vallo della Lucania, su richiesta del Consigliere Comunale Marcello Ametrano, rendo il mio parere di conformità alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti sulle proposte in oggetto relative a

- alla determinazione dell'aliquota unica e della soglia di esenzione per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2024
- alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria per l'anno 2024.

Il Consigliere Ametrano ha prospettato l'irregolarità delle proposte per la mancata acquisizione del parere dell'organo di revisione economico finanziaria, citando a supporto la disposizione di cui all'art. 239 comma 2 lettera b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce l'obbligatorietà del preventivo parere del Revisore sulle *“proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;”*.

La questione è stata già affrontata in passato e sulla stessa avevo espresso il parere che non fosse necessario l'invocato intervento dell'organo di revisione sulle proposte di deliberazione in materia di determinazione delle aliquote in quanto l'art. 239 del Tuel, riguarda solo le proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali e non ogni proposta di competenza consiliare nella materia dei tributi locali.

Per quanto sopra esposto, ritengo che il rilascio del parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione nella materia di cui al citato punto 7 della lettera b) comma 1, dell'articolo 239, e in particolare per quanto attiene "all'applicazione dei tributi locali" sia da intendersi riferito alle proposte di regolamento di applicazione dei tributi stessi.

Tra le proposte di regolamento di applicazione dei tributi andrebbero comprese anche le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe solo allorquando, secondo la rispettiva previsione normativa, essi debbano essere adottati con un regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e non a qualsiasi atto appartenente alla competenza consiliare in tale materia.

Così avviene quando si apportano modifiche all'aliquota oppure alla soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef, in quanto la precisa misura, tanto dell'aliquota quanto della soglia di esenzione, sono contenute nel regolamento che disciplina il tributo.

Nel caso che ci occupa:

- la proposta in materia di addizionale comunale all'Irpef si limita a confermare tanto l'aliquota quanto la soglia di esenzione nella stessa misura stabilita dal Regolamento, per cui il provvedimento proposto assume una natura ricognitoria della disciplina regolamentare vigente;
- la proposta in materia di imposta municipale propria, anche in questo caso di mera conferma delle aliquote vigenti, non interviene a modificare o innovare il vigente Regolamento e la relativa deliberazione non assume valore regolamentare.

Nei sensi che precedono è il mio parere di conformità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sulle proposte di deliberazione consiliare iscritte ai numeri 3 e 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 15 marzo 2024, in relazione alla normativa invocata nella richiesta del Consigliere Ametrano.

Ovviamente, il medesimo parere non può che essere favorevole anche in relazione alla normativa specifica nelle materie trattate dalle stesse proposte di deliberazione.

Per quanto riguarda la proposta iscritta al n. 3 dell'ordine del giorno del 15 marzo 2024:

a) l'aliquota unica confermata nella misura massima dalla proposta rispetta il limite stabilito:

- 1) dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"* e, in particolare, i commi 3 e 3-bis dell'art. 1 dove si legge che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione"*

dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. (...) La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (...)."

2) dal Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 24/03/2007, nel testo modificato con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 25/06/2012, il quale, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ha previsto un'aliquota unica nella misura di 0,8 punti percentuali.

b) la soglia di esenzione indicata nel limite di 10 mila euro di reddito percepito dalle persone fisiche rispetta:

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"* e, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 1 dove si legge che *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*;
- l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede: *"(...) Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*;
- il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 24/03/2007, nel testo modificato con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 25/06/2012, il quale, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ha previsto una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad €. 10.000,00.

Diversamente, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria sarebbe stato obbligatoriamente richiesto qualora si fosse proposto di modificare il regolamento comunale stabilendo una o più diverse aliquote e/o una diversa soglia di esenzione, per il combinato disposto dell'art. 239 comma 2 lettera b) n. 7 del Tuel, del comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per quanto riguarda la proposta iscritta al n. 4 dell'ordine del giorno del 15 marzo 2024:

a) le aliquote e le detrazioni confermate nelle stesse misure (massime) dalla proposta rispettano i limiti stabiliti:

- 1) dall'art. 1, commi 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale reca la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e in particolare nei commi da 748 a 754, che richiedono per la legittima approvazione del provvedimento determinativo delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta una "deliberazione consiliare" senza fare cenno sulla necessità di acquisire il preventivo parere dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente;
- 2) dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Le deliberazioni adottate negli anni scorsi con la medesima procedura senza acquisizione del preventivo parere dell'organo di revisione finanziaria sono state regolarmente trasmesse al competente Ministero dell'economia e delle finanze che le ha pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale senza formulare alcun rilievo e, quindi, nemmeno sull'assenza del parere.

Infine vale la pena far rilevare che trattandosi di proposte di conferma delle aliquote e delle detrazioni nonché della soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, la loro approvazione non è strettamente necessaria in quanto è regola generale in materia di imposizione locale che la loro mancata deliberazione comporta l'applicazione delle misure vigenti nell'anno precedente, con alcun effetto, neppure teorico, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Pertanto, essendo stato proposto di stabilire (*recte*: di confermare) le aliquote nella loro misura massima, non vi sarebbe stato alcuno ulteriore spazio di manovra su cui l'organo di revisione economico finanziaria avrebbe potuto argomentare, suggerire e raccomandare all'Ente di provvedere diversamente nel proprio parere, qualora fosse stato richiesto nella situazione data.

Tanto dovevo.



dott. Claudio Fierro

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Claudio Fierro", written in a cursive style.

La sottoscritta Consigliere Comunale, Giuseppina Sansone, in relazione ai punti all'ordine del giorno, relativamente all'approvazione aliquote IMU e addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche comunica quanto segue:

“A circa tre anni dall'insediamento della nuova amministrazione, era perseguibile, secondo un mio parere, trovare delle giuste soluzioni, considerando altre fonti di finanziamento, sia extra tributarie che tributarie per far fronte, alle proprie necessità finanziarie e per evitare di gravare ulteriormente sui contribuenti.

Va ricordato che i cittadini vallesi, come il resto degli italiani, stanno affrontando le più grosse problematiche degli ultimi 15 anni, che purtroppo stanno minando il potere d'acquisto delle famiglie, per cui il mio auspicio è che alla luce di quanto si approva oggi, ci sia un reale incremento dei servizi, soprattutto la manutenzione di strade e marciapiedi, per la nostra comunità.

Ricordo ai presenti che la lista di maggioranza aveva nel proprio programma elettorale, come punto prioritario, una diminuzione delle tasse, manifestando, peraltro, un netto distacco dalla precedente amministrazione, per cui sarebbe opportuno, da parte della stessa, illustrare ai cittadini, quali potrebbero essere i correttivi per una reale diminuzione della pressione fiscale.


Pertanto facendo un'analisi degli ultimi tre anni, appare abbastanza chiaro, che c'è stato un copia incolla delle delibere, riguardanti IMU ed IRPEF, per cui nel perseguire una politica di incremento della pressione fiscale, si finisce col disincentivare gli investimenti e la spesa dei consumatori, limitando così la crescita economica.

Concludo, annunciando il mio voto contrario sia sul punto 3 (Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) che sul punto 4 (Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria) auspicando, in questa fase abbastanza delicata, un serio programma di sviluppo socio-economico, concreto e realizzabile, che dovrà rispondere alle reali esigenze dei cittadini ed imprese, che finora questa amministrazione non ha dato.

Vallo della Lucania 15/03/2024

Giuseppina Sansone

FIRMA





Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024.-

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale reca la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e testualmente recita:

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, altresì, che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

RILEVATO, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO, ancora, che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, che dispone la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 1, commi da 21 a 24, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, che dispongono la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, che dispone quanto segue:

48. *A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Comuni: tutto il gettito derivante dalle restanti unità immobiliari oltre al gettito relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il quale ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, i quali stabiliscono:

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e*

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, recante "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

PRESO ATTO che l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, dispone che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.";

APPURATO, pertanto, che bisogna approvare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 secondo i criteri e le modalità utilizzati negli anni precedenti;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- aliquota dello 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86 per cento per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di € 200,00 riconosciuta a favore:
 - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle relative pertinenze;

- degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

Aliquote:

- aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, incrementabile sino allo 0,6 per cento e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06 per cento e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06 per cento e riducibile sino allo 0,76 per cento;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06 per cento e riducibile sino all'azzeramento;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

RICORDATO che le aliquote di cui innanzi furono incrementate nella misura massima prevista dalla legge a decorrere dall'anno 2021 al fine di finanziare parte del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 a seguito del calcolo, con il metodo ordinario in luogo di quello semplificato, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), ripartito in quindici quote annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2035, come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 10/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, dispone:

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che questo Comune per gli anni dal 2015 al 2019 non ha applicato la maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino ad un massimo dello 0,08 per cento di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e che, pertanto, per l'anno 2024 non può avvalersi della facoltà di cui al suddetto art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 2 del suddetto Regolamento è stata considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, in corso di formazione e ritenuto indispensabile, al fine di garantire il pareggio e tutti gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le stesse aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l'anno 2023;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'elenco aggiornato contenente l'individuazione delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile C1, C2, C3, D1, D2, D3 e D4 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC);

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, procederà ad approvare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno 2024;

STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito lordo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 ammonta presuntivamente a €. 1.870.000,00, ridotto a €. 1.593.802,78 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (€. 276.197,22);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, commi da 15 a 15-quater, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

RICHIAMATO, infine, l'art. 1, comma 74, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e successive modifiche e integrazioni;
 VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e successive modifiche e integrazioni;
 VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" e successive modifiche e integrazioni;
 VISTO lo Statuto comunale;
 VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
 ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare, per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

- 3) di dare atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'elenco aggiornato contenente l'individuazione delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile C1, C2, C3, D1, D2, D3 e D4 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC);
- 4) di dare atto, altresì, che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, procederà ad approvare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno 2024;
- 5) di dare atto, inoltre, che per questo Comune non trova applicazione, per l'anno 2024, la facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, circa l'aumento dell'aliquota massima dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, commi da 10 a 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

- 6) di dare atto, ancora, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- 7) di stimare presuntivamente in €. 1.593.802,78 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra approvate, al netto della trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 8) di inserire la deliberazione relativa alla presente proposta, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, con il formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021;
- 9) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 10) di dichiarare, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, li 26 febbraio 2024



L'Assessore al Bilancio e Tributi

(Ennio Romanello)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ennio Romanello", written over the printed name.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, li 26 febbraio 2024



Il Responsabile del Settore Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, li 26 febbraio 2024



Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Raffaele Poto)

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Tiziana Cortiglia

Tiziana Cortiglia

IL SINDACO
Antonio Sansone



IL SEGRETARIO
dott. Claudio Fierro

Claudio Fierro

CC 008/2024: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Settore competente
(TRIBUTI)
f.to A. DI DONENZO

CC 008/2024: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE:

"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to R. FOTO

Io sottoscritto Segretario Comunale,

Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTO

che la precedente deliberazione n. 008 del 15 / 03 / 2024:

16 APR 2024

è stata affissa all'Albo Pretorio il 16 APR 2024 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. _____ Reg. Pubbl.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

diventerà // ~~è divenuta~~ esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 16 APR 2024



SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Fierro)

Claudio Fierro

Certifico che il presente atto è copia conforme all'originale della deliberazione di C.C. n. 008 del 15 / 03 / 2024 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, _____